

Articolo 30 - Zona B: Riserva generale

1. La zona B comprende le aree nelle quali gli elementi naturali e i valori paesaggistici e ambientali concorrono a formare ambienti di rilevante interesse e che inoltre svolgono un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell'equilibrio delle risorse naturali.

2. Nelle zone B, di riserva generale, l'azione di tutela è volta a preservare i processi ecologici, a mantenere le componenti della biodiversità ed a preservare il paesaggio.

L'azione di tutela assume carattere rilevante nelle aree coperte da vegetazione naturale o da quelle di valore storico-paesistico, prevedendo, laddove necessario, le attività di mantenimento e recupero ambientale autorizzate o promosse dall'Ente di Gestione.

Per quanto riguarda i coltivi abbandonati, all'interno di questi ultimi, sono soggette a tutela le aree a ricolonizzazione con vegetazione spontanea autoctona secondo la vigente normativa forestale.

Nelle aree con presenza di beni di interesse archeologico si richiama la disciplina introdotta dal precedente art. 8 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

3. In tutte le zone di riserva generale sono consentiti:

- a) gli interventi sulle risorse naturali condotti o promossi dall'Ente di Gestione conformemente alle finalità della Riserva, secondo le indicazioni dettate per ciascuna sottozona, come quelli di recupero e ripristino ambientale, di conservazione forestale e floristica, di protezione e ripopolamento faunistico, volti a ridurre gli squilibri ecologici o a mitigare i fattori di degrado;
- b) le attività produttive agro-pastorali di tipo non intensivo compatibili con il mantenimento degli habitat e delle specie presenti nella Riserva;
- c) le attività didattiche e di fruizione;
- d) gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano, come definiti dall'art. 31 comma 1 lettere a) e b) della L. 457/1978, nonché quelli per adeguare gli stessi edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- e) le attività agrituristiche;
- f) le opere di adeguamento igienico-sanitario del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano, purché con finalità strettamente connesse alle attività agro-pastorali o agrituristiche e alle altre finalità della Riserva. Gli interventi finalizzati a tale adeguamento, da eseguirsi su edifici sottoposti al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, devono essere preventivamente assentiti dalla competente Soprintendenza;
- g) l'esercizio del pascolo nelle zone di riserva generale nei limiti previsti dalla presente normativa;
- h) la gestione forestale previo piano di assestamento, obbligatorio limitatamente alle zone boscate di superficie superiore a 3 ha. Tale prescrizione non si applica agli impianti di arboricoltura da legno. In assenza di piano di assestamento il taglio è subordinato all'approvazione, da parte dell'Ente di Gestione, del progetto di taglio.

4. È consentito il taglio del bosco o di singoli individui arborei isolati o di sistemi di siepi naturali di qualunque età ed altezza esclusivamente nei casi in cui sia necessario per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano. Inoltre è consentito il taglio di colture arboree da frutto o di impianti di arboricoltura da legno, regolati da norme di settore vigenti.

5. Sono inoltre consentite e incentivate, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, le opere di miglioramento del patrimonio forestale.

6. Sono consentiti gli interventi di carattere forestale, esplicitamente indicati nelle schede progetto e nelle tavole di Piano, nonché quelli di carattere conservativo o fitosanitario.

7. Nelle aree coperte da vegetazione naturale autoctona sono promossi, laddove necessario, gli interventi di deframmentazione e integrazione della copertura vegetale e gli interventi di recupero della funzionalità del reticolo idrografico e della qualità delle acque.
8. Il pascolo è consentito nei limiti di 1 Unità di Bovino Adulto (U.B.A.) per ettaro di superficie foraggiera.
9. Entro la fascia di rispetto di 10 m dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua di cui all'art. 1 della L. 431/1985, così come assorbita dal D.Lgs. 42/2004, e nella fascia di 2 m di tutti i corsi d'acqua non stagionali, esclusi i canali di irrigazione, sono vietati l'esercizio dell'agricoltura, il taglio della vegetazione ripariale naturale, tutte le trasformazioni del territorio, fatti salvi gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale.
Le eventuali strade di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto.
10. È vietata la realizzazione di vivai e l'installazione di strutture mobili o fisse e relativi impianti tecnologici, per la realizzazione di serre.
11. Nelle zone B sono consentite unicamente le forme di gestione delle risorse naturali e le attività agro-pastorali compatibili con le esigenze di tutela, recupero e valorizzazione della biodiversità e della funzionalità ecologica, nonché dei caratteri ambientali e paesaggistici dell'area, secondo le specifiche indicazioni e prescrizioni dettate per la Riserva.
12. Sono incentivati gli interventi di carattere naturalistico per la conservazione e l'incremento della biodiversità o comunque finalizzati a raggiungere condizioni di stabilità ecologica, nonché azioni di ripristino generalizzato della vegetazione autoctona.
13. Nel caso di situazioni particolarmente delicate, in relazione agli equilibri ambientali, l'Ente di Gestione può predisporre un programma di gestione; in esso sono indicate le operazioni colturali necessarie per una gestione del fondo secondo principi di eco-compatibilità e le eventuali limitazioni e prescrizioni per valorizzare la suscettività del pascolo ed ottimizzare di conseguenza il carico di bestiame.
Il pascolo dei caprini può essere concesso previo parere dell'Ente di Gestione che valuta le condizioni vegetazionali e di tutela dei suoli oggetto di richiesta di autorizzazione.
14. L'Ente di Gestione promuove l'adozione dei metodi di agricoltura biologica, sia con specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli sia con specifiche attività per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche.
15. La disciplina generale delle zone B è integrata con riferimento alle seguenti sottozone:

15.2 Sottozona B2 - Prati di fondovalle

Le sottozone B2 sono costituite da aree interessanti sia dal punto di vista paesistico, sia per la loro conformazione idrogeologica.

Tale unità è composta da un fondovalle pianeggiante in cui il seminativo o il prato-pascolo si integrano nella vegetazione golenale lungo il corso d'acqua.

Gli indirizzi di tutela sono volti a salvaguardare l'ecosistema tipico dell'area adiacente all'alveo e alle golene del corso d'acqua.

La conservazione delle fitocenosi superstiti è finalizzata alla protezione e alla prevenzione di fenomeni di degrado ambientale quali microdiscariche e fonti di inquinamento e di attività improprie.

È fatto obbligo per la ricostituzione delle fitocenosi l'utilizzo delle associazioni vegetali dei querceti caducifogli e/o boschi misti, con predominanza della farnia, tipici del suborizzonte mesoigrofilo (vedi Titolo V Capo I delle norme del Piano Territoriale Paesistico vigente oppure quanto indicato nel Regolamento della Riserva).

Gli eventuali interventi di messa a dimora, rinfoltimento o rimboschimento devono essere preceduti da un'analisi fitosociologica al fine di individuare correttamente la potenzialità vegetazionale.